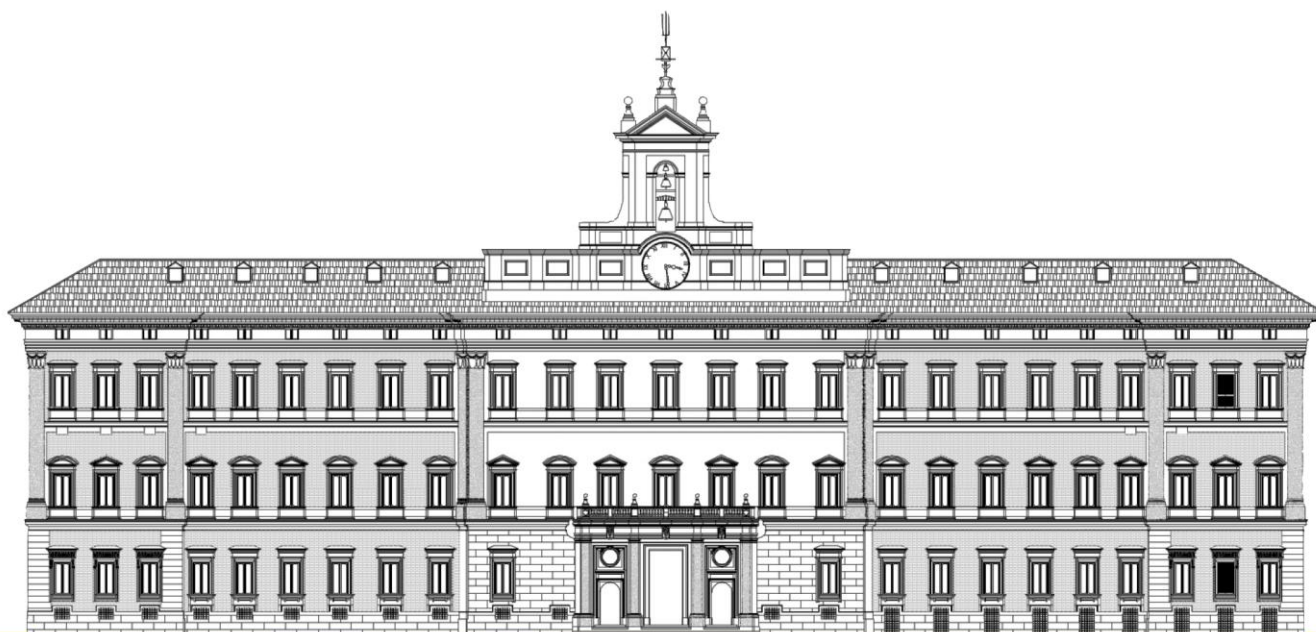




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 218 e abb.-A

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV,
l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione
sessuale

N. 102 – 16 febbraio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 218 e abb.-A

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV,
l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione
sessuale

N. 102 – 16 febbraio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	3
ARTICOLO 1	3
PIANO DI INTERVENTI CONTRO L'HIV, L'AIDS E LE INFEZIONI A TRASMISSIONE SESSUALE.....	3
ARTICOLI DA 2 A 8	7
INTERVENTI DI <i>SCREENING</i> E PREVENZIONE CONTRO L'HPV — <i>HUMAN PAPILLOMA VIRUS</i>	7
ARTICOLI 9 E 10	10
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONE.....	10

Informazioni sul provvedimento

A.C.	218 e abb.-A
Titolo:	Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni a trasmissione sessuale
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	D'Attis (FI-PPE)
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, prevede interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Il testo originario del provvedimento non era corredato di relazione tecnica.

Al provvedimento, assegnato in sede referente alla XII Commissione (Affari sociali), sono state abbinare le proposte di legge C. 948, C. 1078, C. 1198.

Il testo, in una nuova formulazione presentata dal relatore, è stato assunto come testo base dalla XII Commissione e successivamente modificato dalla stessa Commissione nel corso dell'esame in sede referente, per effetto dell'approvazione di emendamenti privi di relazione tecnica.

Il testo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, si trova quindi ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale

Le norme prevedono interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

La materia in questione è attualmente disciplinata dalla legge n. 135 del 1990 che prevede un programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS: il provvedimento in esame sostituisce la disciplina vigente che viene corrispondentemente abrogata all'articolo 9.

Il provvedimento, per contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e delle altre infezioni a trasmissione sessuale e assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie autorizza, fra l'altro, l'attuazione di:

- interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno all'attività degli enti del terzo settore¹, previsti dal Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui al comma 2 [comma 1, lettera a)].

Una norma simile è recata anche dalla normativa vigente dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 1990, che fa riferimento agli "interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità";

- interventi di prevenzione della salute mediante attività di *screening* per il conseguimento di diagnosi precoce su tutto il territorio nazionale, in ambito ospedaliero e territoriale, anche sul modello *community-based* con enti del Terzo settore e operatori non appartenenti alle professioni sanitarie, in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale [comma 1, lettera b)];
- attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, nell'ambito delle attività di educazione continua in medicina [comma 1, lettera c)].

Una norma simile è recata anche dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 135 del 1990, che però specifica esplicitamente le risorse finanziarie destinate a tale finalità.

- attività per la razionalizzazione dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione, il trattamento e la riduzione del danno delle infezioni a trasmissione sessuale [comma 1, lettera d)].
- interventi riguardanti l'assistenza, nell'ambito della riorganizzazione della medicina territoriale, dei pazienti affetti da HIV o AIDS, attraverso un percorso diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato [comma 1, lettera e)]
- interventi per il rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza e di raccolta di dati epidemiologici favorendo la realizzazione

¹ Iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che comunque perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS attraverso un'unica piattaforma nazionale, dotata di specifiche caratteristiche, per l'inserimento telematico dei dati [comma 1, lettera f]);

La vigente normativa recata dalla legge n. 135 del 1990, all'articolo 1, comma 1, lettera g), con riferimento all'Istituto superiore di sanità, ha previsto il solo potenziamento della dotazione organica (a decorrere dal 1991) ma non reca specifiche disposizioni e finanziamenti dedicati al potenziamento di una piattaforma informatica;

- interventi per l'incentivazione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione anche attraverso la distribuzione di farmaci [comma 1, lettera g)];
- misure per il potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale anche attraverso l'individuazione di specifiche linee di indirizzo e di risorse [comma 1, lettera h)];

Gli interventi sopra descritti sono definiti nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, adottato con decreto dal Ministro della salute, tenendo anche conto del programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla *Pre-Exposure Prophylaxis* (PrEP), di cui all'articolo 1, comma 786, della legge n. 199 del 2025 (commi 2 e 3).

L'articolo 1, comma 786, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla *Pre-Exposure Prophylaxis* (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026.

Ulteriori previsioni confermano quanto già disposto dalla legge n. 135 del 1990, prevedendo che le regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali per assicurare la funzionalità e l'adequazione dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Il servizio di cura domiciliare assicura la partecipazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta all'assistenza e la collaborazione, quando possibile e in via residuale, del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del terzo settore, incluse le imprese sociali. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati a livello territoriale in forma residenziale o semiresidenziale con il ricorso dei soggetti accreditati a tale fine (comma 4).

Si ricorda, tuttavia, che la normativa vigente prevede un limite massimo di 2.100 posti dedicati al trattamento a domicilio e specifiche dotazioni finanziarie mentre analoghi limiti non sono indicati nelle norme del testo in esame.

Le norme inoltre specificano che le regioni assicurano la co-programmazione, co-progettazione e realizzazione di strategie di prevenzione e *screening* per l'HIV e le infezioni sessualmente trasmesse su modello *community-based*, attuate dagli enti del Terzo settore, ivi

inclusa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei *test* rapidi di *screening* da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie adeguatamente formati, in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, anche per il tramite di centri unitari per lo *screening*, la prevenzione e la cura gratuiti dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale (comma 5).

Le norme infine confermano, nella sostanza, la vigente disposizione che stabilisce che gli spazi per l'attività di ospedale diurno sono funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari. Le norme prevedono altresì che, qualora non siano istituiti, le aziende sanitarie locali realizzano posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive (comma 6).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Con riferimento alle attività previste dall'articolo 1, comma 1, si rileva quanto segue:

- alcune delle attività e degli interventi di carattere pluriennale previsti dal testo in esame sono disciplinati anche dalla legge n. 135 del 1990 che, però, indica per ciascuna di esse specifiche dotazioni finanziarie mentre analoga specificazione non è presente nel testo in esame. Per tali attività andrebbe chiarito, sulla base dei relativi elementi di stima, se i finanziamenti attualmente disposti siano idonei ad assicurare la piena attuazione delle nuove disposizioni come recate dal testo in esame;
- ulteriori attività previste dal testo in esame sviluppano linee di intervento che risultano innovative rispetto alla legge n. 135 del 1990 abrogata (ad esempio: attività di *screening* con la collaborazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale o realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato dell'HIV-AIDS). Per quanto concerne tali attività andrebbe invece esplicitato se alcune di esse siano già svolte ai sensi di altre norme vigenti o di accordi tra Stato e Regioni: per quelle che, invece, risultano di carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente, andrebbe acquisita una quantificazione dei nuovi e maggiori oneri dalle stesse derivanti.

Con riferimento al comma 4, relativo ai servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio, diversamente dalla normativa vigente che viene abrogata, le nuove norme non fissano limiti di spesa o di numero massimo delle persone da assistere. In proposito andrebbero fornite indicazioni atte ad evidenziare l'onere derivante dalle nuove norme proposte e se le attuali dotazioni di bilancio risultino idonee a coprire la spesa stimata anche in considerazione della rimozione dei predetti limiti.

Si evidenzia, infine, che il comma 6 prevede la realizzazione, qualora non siano istituiti, di posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive. Al riguardo, analogamente a quanto evidenziato sopra, andrebbero fornite informazioni relative agli oneri derivanti dalle nuove norme e se le attuali dotazioni di bilancio risultino idonee a coprire la spesa stimata.

ARTICOLI da 2 a 8

Interventi di *screening* e prevenzione contro l'HPV — *Human Papilloma Virus*

Le norme garantiscono programmi di *screening* oncologici gratuiti per contrastare la diffusione delle infezioni da *Human Papilloma Virus* (HPV), attuati con modalità definite con decreto del Ministro della salute, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017², pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 (articolo 2) e affidano al Ministero della salute la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione nonché di contrasto dello stigma e dei pregiudizi rivolte alla popolazione e, in particolare, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (articolo 3).

Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e tra le loro famiglie, anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, si dispone che presso ogni regione e provincia autonoma è individuato un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie. Il Ministro della salute con proprio decreto, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio di questi soggetti (articolo 4).

² Definizione e aggiornamento dei LEA.

Si affida al Ministero della salute e alle regioni il compito di assicurare che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al *test* HIV. Sono poi ripresi, per lo più, i contenuti dell'articolo 5 della legge n. 135 del 1990, in materia di accertamento della infezione da HIV salvo prevedere, *ex novo*, l'unificazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS e la possibilità, per le strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di effettuare analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV su richiesta del minore che abbia compiuto quattordici anni, senza necessità di autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. In tal caso l'eventuale comunicazione al minore dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo garantendo assistenza e sostegno psicologico per la comunicazione dello stato di sieropositività ai familiari o alle altre persone adulte di riferimento. Viene inoltre prevista la possibilità di effettuare il *test* per l'individuazione del virus dell'HIV con strategia *opt-out* in *settings* sanitari specifici, al fine di migliorare la capacità di diagnosi precoce dell'infezione da HIV e di promuovere la cultura del *test* (articolo 5).

È ripreso, specificandone la portata, il divieto previsto all'articolo 6 della legge n. 135 del 1990 per i datori di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare lo stato di sieropositività dei dipendenti o dei candidati in fase preselettiva o preassuntiva (articolo 6).

Si prevede inoltre l'istituzione, presso il Ministero della salute, della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario. La sezione sarà composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche³, oltre che da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali, degli enti di terzo settore con comprovata esperienza in attività connesse alla cura dell'HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. Alla sezione è attribuito il compito di collaborare all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, di cui all'articolo 1 e di indicare le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche raccordandosi con analoghe Commissioni da istituirsi in ciascuna Regione per la migliore attuazione sul territorio nazionale del medesimo piano. I componenti della sezione svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti o rimborsi (articolo 7).

Le norme prevedono infine che le disposizioni della legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 8).

³ In particolare da due rappresentanti del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, un rappresentante delle regioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame prevedono programmi di *screening* oncologici gratuiti e campagne di informazione per contrastare la diffusione delle infezioni da *Human Papilloma Virus* (HPV) [articoli 2 e 3] e l'individuazione di un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale (articolo 4).

Al riguardo, andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni comportino nuovi adempimenti da cui possano eventualmente discendere oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 5 andrebbero acquisiti elementi volti a verificare e quantificare gli eventuali oneri per la finanza pubblica che potrebbero derivare dall'obbligo per il Ministero della salute e le regioni di garantire in ogni capoluogo di provincia almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al *test* HIV, nonché dalla unificazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS.

In relazione all'articolo 7, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare e quantificare i possibili oneri per la finanza pubblica derivanti dalla istituzione della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale presso il Ministero della salute e delle Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Si rammenta a tal riguardo che, ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 44 del 2013, il Comitato tecnico sanitario è articolato in sezioni nell'ambito delle quali figura quella incaricata della lotta contro l'AIDS.

Infine, non si hanno invece osservazioni da formulare in merito all'articolo 8, che stabilisce che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, stante il carattere ordinamentale dell'articolo medesimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 dispone, all'ultimo periodo, che i componenti della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, istituita dal medesimo comma 1, svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, senza la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLI 9 e 10

Disposizioni finanziarie e abrogazione

Le norme prevedono che, per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge si provvede:

- con le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, che prevede l'abrogazione della legge n. 135 del 1990 facendo, però salve, le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge;
- a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 207 del 2024.

L'articolo 1, comma 380, della legge n. 207 del 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di future iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 provvede al finanziamento delle misure previste dalla proposta di legge in esame, da un lato, con le risorse rivenienti dall'abrogazione della legge n. 135 del 1990, disposta dal successivo articolo 10, comma 1 e, dall'altro, a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo, si segnala in primo luogo che le disposizioni in esame non appaiono configurare una modalità di copertura finanziaria in senso proprio, in quanto si limitano a indicare le risorse già disponibili a legislazione vigente attraverso le quali si provvede al finanziamento delle misure previste dal provvedimento, non indicando espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa prevista, la spesa autorizzata o le relative previsioni di spesa.

Ciò posto, in merito alla **prima modalità di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone l'abrogazione della legge n. 135 del 1990⁴, che reca un

⁴ Legge 5 giugno 1990, n. 135, «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS».

programma di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, facendo salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della medesima legge.

Con riferimento agli stanziamenti recati dalla citata legge n. 135 del 1990, si segnalano le seguenti disposizioni dell'articolo 1 della medesima legge, recanti l'individuazione delle spese connesse all'attuazione del predetto programma di interventi:

- comma 1, lettera *b*), che prevede la costruzione e la ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche, anche universitarie, per un ammontare complessivo massimo di 2.100 miliardi di lire;
- comma 1, lettera *c*), che prevede l'assunzione di personale medico e infermieristico e del personale laureato non medico e tecnico, fino ad una spesa complessiva annua a regime di 120 miliardi di lire;
- comma 1, lettera *d*), che prevede lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS, con corresponsione di un assegno di studio, fino ad una spesa annua complessiva di 35 miliardi di lire;
- comma 1, lettera *e*), che prevede il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, fino ad una spesa complessiva annua a regime di 38 miliardi di lire;
- comma 1, lettera *f*), che prevede il potenziamento dei servizi multinazionali per le malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, fino ad una spesa complessiva annua a regime di 6 miliardi di lire;
- comma 1, lettera *g*), che prevede il potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità, con oneri annui valutati in 2.018,5 milioni di lire;
- comma 2, che prevede la graduale attivazione, da parte delle unità sanitarie locali, di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, entro il limite di spesa complessiva annua a regime di 60 miliardi di lire.

Con riferimento all'iscrizione di tali risorse nel bilancio dello Stato si segnala che l'articolo 1, comma 6, della legge n. 135 del 1990 prevede che al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), e al comma 2 del medesimo articolo si provveda con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo. L'articolo 1, comma 560, della legge di stabilità 2015⁵ ha successivamente previsto che a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti dalla legge n. 135 del 1990, unitamente a quelli previsti da altri provvedimenti legislativi, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome secondo i criteri e le modalità previsti

⁵ Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*, fermi restando gli specifici criteri previsti per gli interventi di prevenzione e cura dalla fibrosi cistica.

Si segnala, inoltre, che nello stato di previsione del Ministero della sanità, è ricondotto alla legge n. 135 del 1990 il capitolo 4311, denominato "Spese per la promozione di interventi di comunicazione, informazione ed educazione in materia di lotta all'AIDS", con una dotazione pari a 75.284 euro per ciascuno degli anni 2026-2028.

Per completezza, si rappresenta, infine, che nello stato di previsione del Ministero della salute figurano, altresì, i seguenti capitoli di bilancio finalizzati all'attuazione di interventi di prevenzione dell'HIV e dell'AIDS:

- capitolo 4023, denominato "Spese per l'attuazione dei progetti di intervento in tema di lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV proposti dalla consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS", con una dotazione pari a 141.611 euro per l'anno 2026 e 104.611 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- capitolo 4310, denominato "Spese per l'attuazione di programmi e di interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche e per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia", con una dotazione pari a 65.056 euro per l'anno 2026 e 63.992 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- capitolo 4313, denominato "Spese per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV finalizzato ad ampliare l'accesso alla *pre-exposure prophylaxis* (PREP)", con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettivo ammontare delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della legge n. 135 del 1990, anche al fine di valutarne la congruità rispetto agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'attuazione della proposta di legge in esame, che non appaiono pienamente coincidenti con le misure finanziate dalla legge n. 135 del 1990.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si evidenzia che il citato comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di future iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

In proposito, si rileva che il suddetto fondo, iscritto sul capitolo 4312 dello stato di previsione del Ministero della salute, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione pari a

5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 e che, secondo quanto desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, la dotazione risulta ancora integralmente disponibile per l'anno 2026.